



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

INFORMATIVA "NUOVA" IMU ANNO 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha "riscritto" la normativa sull'IMU, confermandone l'impianto generale e introducendo alcune novità. Di seguito i punti salienti:

- Importante l'abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014 ma divenuta ormai piuttosto inutile con l'esenzione dell'abitazione principale.
- Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).

La nuova IMU si paga in due rate: il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Per il solo 2020 come prima rata si dovrà versare la metà di quanto pagato nel 2019 per IMU e TASI insieme, nelle more che vengano approvate le nuove aliquote. La seconda rata invece dovrà essere calcolata in base alle nuove aliquote che nel frattempo saranno deliberate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

- Cambia qualcosa per le coppie divorziate, infatti la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d'imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una "abitazione principale" e quindi è esente IMU. Ma la nuova precisazione riguardo al genitore "affidatario dei figli" implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- Sempre in tema di agevolazioni, scompare quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
- Si conferma invece la riduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E' quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all'applicazione dell'abbattimento del 50%.

- Sono confermate le esenzioni relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
- ricadenti in aree montane.

- Confermata anche l'agevolazione per le abitazioni locatate a canone concordato che consiste in una riduzione dell'imposta al 75%.

- La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- A proposito di Dichiarazione IMU si prevede entro breve un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale che potrà essere trasmesso in via telematica. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.

- Una importante novità della nuova IMU riguarda gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della dichiarazione "ogni anno".

NOTA IMPORTANTE:

Per coloro che, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19 si trovano in difficoltà economiche e non hanno la possibilità di rispettare le scadenze fissate per legge (16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo) potranno versare in ritardo le imposte ricorrendo all'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Fino al 90° giorno di ritardo le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:

1. **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta;
2. **Ravvedimento Breve:** applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare;
3. **Ravvedimento Medio:** è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare.

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale che con decorrenza 01/01/2020 è determinato nella misura dello 0,05%.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

D.ssa Adele Fiorello

ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2019 di IMU E TASI

IMU

1. Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze 4 per mille;
2. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,80 per mille;
3. Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 8,80 per mille di cui il 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato;
4. Aliquota terreni agricoli 7,6 per mille

La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni - di cat. A1, A8 e A9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica è pari a € 200,00.

TASI – Tributo sui servizi indivisibili

1. Aliquota pari 1 per mille